

D.M. 3 agosto 2017  
 Agenzia delle Entrate, risposta a  
 interpello n. 17 del 30 gennaio 2019  
 Art. 1, comma 287, della legge 27  
 dicembre 2019, n. 160

**Stefano Stornelli**  
 Dottore commercialista  
**Alessandro Tentoni**  
 Dottore commercialista

### Finalità e struttura dell'Ace

La risposta a interpello n. 17 del 30 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate su un complesso caso di conferimenti societari a catena e rinunce a crediti da parte dei soci, per verificare il rispetto dei requisiti antielusivi dell'**Aiuto alla crescita economica (Ace)** previsti dall'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017, consente di riepilogare i tratti salienti dell'agevolazione per riflettere sulle reciproche posizioni assunte nel documento e in vista di un proficuo confronto futuro con l'Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione dell'istituto, **reintrodotto, con decorrenza 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Come noto, la normativa di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 mira a **incentivare l'incremento reale, effettivo e libero da vincoli del capitale netto con destinazione agli investimenti operativi**, così da promuovere il rafforzamento patrimoniale delle imprese nel rapporto tra fonti interne ed esterne e distogliere le aziende da arbitraggi di mero risparmio fiscale con l'indebitamento oneroso, che in genere consente un'ampia deducibilità del costo.

Tale aumento viene **determinato in ciascun periodo d'imposta, rispetto all'importo del patrimonio netto al 31/12/2010** sottratto l'utile dell'anno, sulla base dei **nuovi apporti in denaro** e dell'**accantonamento del reddito dell'esercizio**, con esclusione, per le imprese diverse da quelle finanziarie e assicurative, delle risorse impiegate in titoli e valori mobiliari *surplus asset*, diminuiti delle restituzioni, nel limite del patrimonio netto al termine dell'anno, senza considerare l'eventuale riserva negativa per acquisto di azioni proprie.

# La verifica del calcolo dell'Aiuto alla crescita economica in chiave elusiva

In analogia ad altri meccanismi simili già adottati in passato, l'**Aiuto alla crescita economica (Ace)** si prefigge di **differenziare, per ciascun periodo d'imposta, la tassazione del reddito imponibile esentando**, alla stregua degli altri costi d'esercizio, **la porzione corrispondente a un rendimento figurativo dell'incremento registrato dal patrimonio netto**, diminuito dai decrementi e da alcuni investimenti non operativi, **rispetto al valore assunto al 31/12/2010.**

Per evitare che lo stesso flusso di mezzi liquidi possa poi moltiplicare il beneficio nell'ambito di un gruppo, attraverso conferimenti o altre forme di impiego diretti da un'unica regia imprenditoriale, la normativa assegna **maggiore pregio alla concezione aziendale unitaria del raggruppamento** piuttosto che a quella giuridico-formale incentrata sulle singole *legal entity*, **sterilizzando le movimentazioni intercompany e quelle, nel dubbio, provenienti da soggetti residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni**, salvo, in tutti questi casi, un interpello preventivo proposto dal contribuente che documenti il mancato effetto proliferativo dell'agevolazione a seguito della circolazione degli stessi capitali.

Da tale base occorre **ulteriormente disgiungere l'importo dei conferimenti, degli acquisti di partecipazioni in controllate, di aziende o rami d'azienda, dei crediti di finanziamento, nei confronti di società controllate, controllanti o accomunate dalla stessa controllante.**

La **sterilizzazione di questi flussi intercompany dal plafond di calcolo dell'Ace** mira a evitare effetti moltiplicativi del beneficio indotti dai medesimi capitali nell'ambito di un'unica regia imprenditoriale, che possa pianificare la circolazione dei mezzi finanziari nelle proprie *legal entity*, valorizzando così l'unitarietà economico-sostanziale del perimetro di gruppo.

L'accorgimento è stato poi affinato **escludendo gli importi che corrispondono a conferimenti provenienti da Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni**, non riportati nella *white list* via via ampliata dell'art. 1 del D.M. finanze 4 settembre 1996, nel timore di una surrettizia origine di questi apporti da soggetti nazionali dello stesso rag-

gruppamento societario, come si è cercato di smentire in alcuni passaggi della risposta a interpello n. 17.

L'incremento annuale del patrimonio netto circoscritto dagli investimenti accessori in titoli, dal sostegno finanziario moltiplicativo a soggetti con legami di gruppo e dalle risorse affluite da soggetti *black listed* a rischio elusione, rispetto al termine di raffronto al 31/12/2010, rappresenta il valore che richiede al reddito una remunerazione figurativa pari a un **saggio nozionale** sceso, dal 2019, all'**1,3%**, rappresentante la **variazione in diminuzione da esporre in dichiarazione dei redditi**.

Si è così **esentata la parte di base imponibile corrispondente al rendimento che si aspettano i soci sull'aumento dei mezzi propri**, grandezza da incentivare come ricordato, con un parametro peraltro inferiore alle aspettative del mercato nei vari settori economici, caratterizzati da vari gradi di alea imprenditoriale.

Nel caso in cui il **beneficio di un periodo non trovi capienza nel relativo reddito fiscale**, l'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 consente **alternativamente il riporto in avanti o la conversione in credito d'imposta Irap**, in base alle vigenti aliquote delle imposte sul reddito, in 5 annualità costanti.

Tale disciplina, illustrata nel dettaglio dalla circolare 3 giugno 2015, n. 21/E, par. 2, consente anche di riflettere sulla correttezza dell'iscrizione delle imposte anticipate in caso sia di utilizzo dell'eccedenza nei periodi successivi, in analogia alla fattispecie delle perdite fiscali, sia di trasformazione in credito, di incerta fruibilità, visto che non può trovare impieghi alternativi all'eventuale compensazione con l'Irap nel quinquennio, pur sempre – beninteso – in presenza della ragionevole certezza sul recupero richiesta dal principio Oic 25, par. 50.

L'**Ace** trova **applicazione tanto per i soggetti Irpef**, in regime di contabilità ordinaria, **quanto per quelli Ires**; su questi ultimi concentreremo nel prosieguo l'attenzione, vista la maggiore ricchezza della casistica che può ricorrere nella formazione algebrica della base agevolabile e le regole necessariamente adattate previste per i primi, contraddistinti, come noto, soprattutto per le forme individuali dalla confusione

dei patrimoni personali e aziendali del titolare, dall'art. 8 del D.M. 3 agosto 2017.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 3 agosto 2017, l'agevolazione non si applica agli imprenditori assoggettati a procedure giudiziali liquidatorie, vista l'ovvia carenza dello stimolo al rafforzamento patrimoniale, e a talune categorie di determinazione catastale del reddito, che includono ogni tipo di abbattimento della base imponibile in quelli determinati in misura forfettaria.

### Gli incrementi del patrimonio netto agevolabili

#### Conferimenti

La prima categoria di incrementi del patrimonio netto, rispetto alla consistenza assunta al 31/12/2010, è **l'immissione di mezzi liquidi da parte dei soci**.

Si tratta di ogni forma di conferimento di denaro, come spiega la relazione illustrativa al decreto 14 marzo 2012, non solo a titolo di capitale sociale, ma anche di riserva, in conto ripianamento perdite o ricostituzione del capitale, in conto capitale, in conto futuro aumento del capitale.

Condizione fondamentale è che **l'apporto dev'essere effettivamente eseguito**, non rilevando quindi il solo impegno risultante, ad esempio, dalla sottoscrizione dell'aumento di mezzi propri o da una delibera assembleare di versamento a fondo perduto, e che incrementi il patrimonio netto.

A tale proposito si deve precisare che le erogazioni provenienti da soggetti terzi non affluiscono nelle poste del capitale netto, che rappresentano le risorse conferite dai soci, ma configurano un ricavo non ricorrente qualificabile "sopravvenienza attiva"<sup>11</sup>.

Si è poi preferito **escludere dal perimetro dell'agevolazione gli apporti in natura**, che spesso mettono in circolo risorse aziendali già inserite in circuiti produttivi, anche infragruppo, e di valutazione soggettiva.

Assumono invece **rilievo la conversione di obbligazioni in azioni**, le **rinunce incondizionate al credito dei soci verso la società** e la **compensazione con una posizione creditoria nei confronti del socio** sorta in occasione della sottoscrizione del capitale

1. Può capitare, nella pratica, che una società con eccedenze di liquidità sostenga finanziariamente senza diritto al rimborso una consociata, ad esempio la propria holding. In assenza di possesso di quote o azioni della controllante, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 2359-bis c.c., l'operazione transiterebbe nel conto economico della finanziata o piuttosto, secondo una lettura a sistema con il principio redazionale di prevalenza della sostanza sulla forma di cui all'art. 2423-bis, n. 1-bis), c.c., nel patrimonio netto?

sociale.

Sulla seconda tipologia di operazione la relazione illustrativa al decreto 14 marzo 2012 precisa che l'apporto – si noti, sempre a carattere monetario, visto che i versamenti sono già stati eseguiti, seppure a titolo di debito – si concretizza esclusivamente in caso di rapporti di natura finanziaria, mentre, dal punto di vista contabile, l'attuale versione del principio Oic 28, par. 36, richiede per l'iscrizione della contropartita della rinuncia a patrimonio netto che la causa documentabile della liberalità, senza distinzione peraltro sulla natura del credito del socio, consista nell'intento del rafforzamento patrimoniale della società.

La terza fattispecie assimilata al conferimento, poc'anzi richiamata, attira invece l'attenzione sul credito societario verso il socio per la sottoscrizione del capitale sociale, che viene realizzato attraverso la compensazione con la posizione debitoria inversa che, come già sottolineato, aveva generalmente proccacciato in precedenza i mezzi liquidi, mentre la posizione creditoria della società, estinguendosi, non potrà più generare base Ace.

#### **Autofinanziamento economico**

Nel secondo gruppo di incrementi rilevanti di patrimonio netto vengono considerati gli **accantonamenti di utili** a riserve effettive e disponibili, conteggiati a partire dall'inizio dell'esercizio in cui viene formalizzata la decisione dell'autofinanziamento.

Qui viene quindi abbandonato il criterio della liquidità dell'aumento di patrimonio netto, visto che il reddito è una grandezza economica, peraltro convertibile in una corrispondente entità finanziaria solo mediante complessi artifici di dubbio significato e difficoltosa attuazione.

L'effettività dell'incremento si sostanzia, in questo caso, nella derivazione della riserva dall'economia di scambio dell'impresa, come avviene per la riserva legale, la riserva statutaria, la riserva facoltativa ecc.

Per converso, **non assumono rilevanza** in genere quelle **riserve alimentate da meri processi di valutazione**, quali, tra le altre, quelle di cui all'art. 2423, comma 5, c.c., dell'*equity method* per le partecipazioni ex art. 2426, comma 1, n. 4), c.c., delle attività e passività monetarie in valuta di cui all'art. 2426, comma 1, n. 8-bis), c.c., della valutazione al *fair value* di alcune categorie di strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 11-bis), c.c.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del

D.M. 3 agosto 2017, lo stralcio degli oneri pluriennali capitalizzati in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili comprime la base Ace agevolabile, dato che in precedenza l'utile dell'esercizio si era giovato della patrimonializzazione, così come si devono considerare le movimentazioni del patrimonio netto conseguenti alla prima adozione del criterio del costo ammortizzato, in base ad analogo ragionamento.

Sono invece irrilevanti e vanno dunque sottratte a questi fini dal reddito d'esercizio le eventuali plusvalenze iscritte dalla conferitaria in sede di apporto di aziende o rami d'azienda, in coerenza a quanto previsto per la conferente.

Occorre inoltre il requisito della disponibilità, che ricorre per tutte quelle poste, a prescindere dalla denominazione, suscettibili di distribuzione ai soci, di copertura di perdite pregresse, di trasferimento al capitale sociale con aumento virtuale. In questo senso, si dovrà escludere dal beneficio la riserva formata in sede di acquisto di quote o azioni della controllante, qualificata "indisponibile" direttamente dall'art. 2359-bis, comma 4, c.c.

Dunque l'autofinanziamento economico rileva per la base Ace nei casi di incrementi derivanti dai risultati della gestione aziendale che risultino disponibili per le scelte del soggetto economico.

#### **I decrementi e le disposizioni antielusive**

In questo paragrafo trattiamo le movimentazioni che riducono gli incrementi rilevanti per l'agevolazione.

Una prima tipologia si riferisce ai **rimborsi di patrimonio netto ai soci**, sia del capitale sociale, sia di riserve di qualsiasi genere.

Rientrano nel novero in esame le restituzioni dei versamenti in conto capitale, che, nell'incertezza che ancora avvolge alcuni aspetti giuridici dell'obbligazione contratta dalla società, dovrebbero attribuirsi a tutti i soci in proporzione alla quota di partecipazione posseduta e non soltanto a quelli che li hanno eseguiti, e della riserva in conto futuri aumenti del capitale sociale, una volta che l'operazione non venga più deliberata, benché, anche in questo caso, in un quadro civilistico non del tutto chiarito.

In tutti questi casi, la penalizzazione per la riduzione della base Ace introduce un ulteriore profilo da considerare prima di approvare l'operazione, insieme a quelli di natura aziendale, societaria, di fiscalità ordinaria per la società e per i soci.

Può rappresentare un'altra diminuzione reale del patrimonio netto da considerare, inserita nella stessa norma di attuazione, l'art. 5, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, l'utilizzo della riserva in occasione dell'acquisto di azioni proprie dettato dalle nuove modalità di contabilizzazione di questa fattispecie operanti dal 1° gennaio 2016, se attinge a utili accantonati già compresi nel perimetro del beneficio. In caso contrario, si interpreta il decremento come una diversa modalità di rilevazione contabile dell'acquisto, in luogo dell'iscrizione del valore nell'attivo patrimoniale, ininfluente ai fini in discorso.

Un secondo gruppo di decrementi della base Ace corrisponde agli **investimenti in titoli realizzati dalle imprese di natura non finanziaria o assicurativa**, per le quali evidentemente questa tipologia di impieghi rappresenterebbe una tipica modalità di esercizio della propria gestione.

Vi è poi la serie di **rapporti infragruppo cosiddetti "non aceabili"**, a presidio dell'indebito effetto moltiplicativo dell'agevolazione a fronte di una sola immissione di mezzi liquidi sotto un'unica direzione imprenditoriale, oggetto di analisi nella risposta a interpello n. 17/2019.

Vengono quindi in rilievo, se effettuati nei confronti di soggetti controllati, controllanti o sottoposti al medesimo controllo, i **conferimenti in denaro, l'acquisizione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente, l'acquisto di aziende o rami di azienda, i crediti di finanziamento.**

In tali casi, l'agevolazione viene annullata in capo alla conferente, acquirente di partecipazioni di controllo o aziende, concedente il credito, e persiste ove ricorrano i presupposti nelle imprese a valle dei flussi erogati.

La disposizione è stata rafforzata estendendosi agli **apporti monetari provenienti da qualsiasi soggetto domiciliato in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni**, non inclusi quindi nella *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni, nel timore che detti capitali siano veicolati all'estero senza possibilità di controllo dalle aziende del gruppo, con lo stesso risultato moltiplicativo. In questa ipotesi, la sterilizzazione agisce per necessità sulla conferitaria.

A tale proposito, l'art. 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017 non richiede di indagare anche il domicilio dei soci di una società quotata, tranne in presenza di eventuali controllanti, e quello dei sottoscrittori di un fondo d'investimento regolamentato, dato il diffuso assetto proprietario assunto di regola da tutti questi soggetti.

È pertanto evidente l'intento **antielusivo** del legislatore, che ha infatti inserito all'art. 1, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, la possibilità di un **interpello preventivo** teso a dimostrare la mancata proliferazione del beneficio riconducibile alla stessa origine finanziaria.

Come si spiega nella relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, il contribuente deve documentare che, a fronte di una concatenazione di apporti, acquisti e finanziamenti *intercompany*, non si è duplicata la base Ace all'interno del medesimo gruppo, posto che, in caso di coinvolgimento di soggetti esteri domiciliati in Paesi non *white listed*, si debba individuare lo scambio finanziario con imprese trasparenti.

Resta inoltre impregiudicata l'applicazione della **clausola generale dell'abuso del diritto** sancita dall'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 a qualsiasi aspetto dell'istituto.

### Il caso trattato dalla risposta a interpello n. 17/2019

Nella complessa e interessante vicenda sottoposta al parere dell'Agenzia delle Entrate per la disapplicazione della norma antielusiva, un soggetto espone che la propria incorporata<sup>[2]</sup> ha fruito, prima della fusione, di due tipi di apporti dall'estero con una concatenazione di movimentazioni originate in parte da soggetti domiciliati in Paesi non *white listed* e, in particolare:

- › in sede di costituzione, un **conferimento in denaro** a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo da una società inglese proprio socio unico, che ha ricevuto tali fondi dalla propria controllante inglese, che a sua volta ha attinto da altra impresa inglese proprio controllore unico;
- › una rinuncia a un **credito di finanziamento** erogato da quest'ultimo controllante indiretto, ogget-

2. Da cui l'istante ha ereditato anche il beneficio Ace e l'interesse quindi a presentare l'interpello, valendo il principio generale degli istituti straordinari della continuità dei rapporti giuridici in capo alla società risultante, come conferma la relazione all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

to nelle more di un duplice consecutivo apporto ai due livelli inferiori di controllo e infine rinunciato da parte della società direttamente socio unico dell'incorporata finanziata.


I capitali impiegati nell'apporto derivano da un debito contratto dalla società inglese controllante, che ha innescato le movimentazioni con alcune banche residenti in Paesi *white listed*.

L'ammontare invece del credito di finanziamento,

poi rinunciato, era stato ricevuto dal socio finanziatore al termine di tre flussi dai livelli di controllo superiori, con, all'origine del movimento, 6 tra fondi esteri non regolamentati e società di investimento, quasi tutti (5 su 6) domiciliati in Paesi che, nei periodi di riferimento dell'istanza, non consentivano ancora un adeguato scambio di informazioni.

La figura 1 sintetizza le due operazioni, in base alle informazioni fornite dall'istanza.

**FIGURA 1 - SINTESI DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO IN DENARO E DI CREDITO DI FINANZIAMENTO**



Sulla prima operazione, la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 è risultata piuttosto agevole, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha preso atto della domiciliazione degli istituti di credito da cui provenivano in origine i fondi conferiti in Stati che consentivano un adeguato scambio di informazioni, tale quindi da escludere la duplicazione del beneficio all'interno del-

le società italiane del gruppo dell'istante.

Per quanto concerne la seconda operazione, l'Amministrazione ha aderito alla richiesta avanzata in via subordinata dal contribuente di non avvalersi dell'agevolazione solo per la parte dei capitali oggetto del credito di finanziamento provenienti dai *partner* o investitori dei fondi<sup>[3]</sup> e società all'origine del flusso residenti in Paesi che non consentono un adeguato

3. In questo caso l'istante presentava interesse a dimostrare la domiciliazione in Paesi *white listed* dei sottoscrittori dei fondi finanziatori, visto che,

scambio di informazioni.

Gran parte dell'intero importo che è stato poi erogato dalla controllante indiretta al vertice del grafico proveniva da due fondi partecipati a maggioranza dagli Stati di residenza con oggetto l'investimento di risorse con finalità pensionistiche o di riserve valutarie, circostanza che escludeva la possibile duplicazione dell'agevolazione.

Per i *partner* o investitori privati dei fondi domiciliati in Paesi di cui alla *white list*, il contribuente ha

inoltre documentato l'origine e la destinazione finale di tutti i conferimenti di denaro intercorsi nell'ambito della parte italiana del gruppo, molto articolata, negli ultimi sei anni e l'assenza di altre operazioni *intercompany* sensibili a fini elusivi di cui all'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017.

Per tale percentuale complessiva maggioritaria la rinuncia al credito di finanziamento è stata dunque accolta ai fini dell'incremento della base Ace dell'istante. ●

## ESEMPI CONTABILI

### Esempio 1

Una società di capitali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per sostenere un programma di investimenti, delibera un aumento di capitale inscindibile pari a 10.000 senza sovrapprezzo, da sottoscrivere ed eseguire in denaro nel periodo dall'01/10/2019 al 31/03/2020.

Il 15/12/2019 viene sottoscritto e versato dai soci l'importo di 4.000.

Al 31/12/2019 non risultano ricevute altre sottoscrizioni.

Poiché l'efficacia della delibera di aumento è condizionata, con la clausola dell'inscindibilità, all'integrale sottoscrizione dell'ammontare previsto, il principio contabile Oic 28, par. 28, prevede, per ogni adesione per importi parziali, la rilevazione di un debito in contropartita alla variazione finanziaria positiva.

Nel caso ipotizzato, si avrà:

### SCRITTURE CONTABILI

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
15/12/2019	Credito/v soci	4.000	
	Altri debiti		4.000
15/12/2019	Banca c/c	4.000	
	Credito /v soci		4.000

Dall'impostazione seguita si evince che l'incremento di patrimonio netto si verificherà una volta assolta la condizione dell'integrale sottoscrizione dell'importo deliberato e della pedissequa comunicazione al registro imprese ex art. 2444, comma 1, c.c., con conseguente maturazione del requisito per l'incremento della base dell'Ace e, dal punto di vista contabile, il giroconto al capitale sociale del valore rilevato negli Altri debiti.

### Esempio 2

In una società di capitali, un socio è creditore per un finanziamento concesso per l'importo di 3.000.

Viene concordata la rinuncia incondizionata del credito segnalando in una scrittura che la motivazione della remissione

come segnalato, questi enti erano quasi tutti residenti in territori che non consentivano, nel periodo di riferimento dell'istanza, un adeguato scambio informativo. In ogni caso, l'esimente dall'indagine sui sottoscrittori, di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), del D.M. 3 agosto 2017, non avrebbe trovato applicazione, in quanto si trattava comunque di fondi d'investimento non regolamentati.

è il rafforzamento patrimoniale dell'azienda.

In base alle indicazioni del principio contabile Oic 28, par. 36, la società, a fronte della variazione finanziaria positiva per la cancellazione del debito, rileva in contropartita l'aumento di una riserva di capitale di patrimonio netto.

L'operazione incrementa senz'altro la base Ace. La scrittura contabile è la seguente:

#### SCRITTURA CONTABILE

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
--/--/20--	Finanziamento soci	3.000	
	Riserva in conto capitale		3.000

#### Esempio 3

Riprendendo l'ipotesi precedente, la società, oltre al debito di 3.000 per il finanziamento soci, ha un credito verso lo stesso soggetto di 2.000 per sottoscrizione di un aumento di capitale sociale.

Si conviene, con un accordo che premette l'intento del socio di rafforzare, dal punto di vista patrimoniale, l'impresa, di compensare parte del debito finanziario con il credito per l'importo di 2.000, fattispecie che aumenta la base agevolabile.

Nella contabilità generale si rileva:

#### SCRITTURA CONTABILE

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
--/--/20--	Finanziamento soci	2.000	
	Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti		2.000